

3105/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA  
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del  
1.4.2016 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 3540/2012 35450

TRA

S.R.L. (con gli avv.ti Salvatore Ferrara e Antonio Pileggi)

RICORRENTE

E

I.N.P.G.I. ( con gli Av.ti Paola Tortato e Marco Petrocelli)

RESISTENTE


P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Compensa per un terzo le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della parte  
restante delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 in favore della parte resistente, oltre IVA e  
CPA;

60 giorni per la motivazione.

Roma, 1.4.2016

Il Giudice  
Dott.ssa Paola Lucarelli  


### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 5 novembre 2012, la società ricorrente - che svolge attività di produzione editoriale e pubblicitaria sul territorio della Regio... realizzando in particolare quotidiani on line - chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare la nullità e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.7129 /2012 emesso in data 17 settembre 2012 e notificato in data 26 settembre 2012 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 64.552,00 per contributi obbligatori e sanzioni civili di cui al verbale ispettivo n.65/2011.

Nel sottolineare che l'Istituto aveva posto a fondamento delle proprie pretese: a. La mancata applicazione dei benefici contributivi; b. Il mancato versamento contributivo relativo all'indennità di malattia spettante al giornalista ; c. La mancata denuncia di inviato spettante al giornalista ai sensi dell'articolo 7 comma 16 CCNLG; d. Il mancato versamento contributivo dovuto in relazione all'orario di lavoro prestato dai giornalisti l ; e.

Il mancato versamento dell'indennità di preavviso dovuto in relazione al licenziamento dei predetti lavoratori, contrapponeva ad ogni punto le proprie argomentazioni difensive e chiedeva al Giudice adito: 1. In via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106, 107 e 420 c.p.c., la chiamata in causa dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Region ; 2. Di accogliere la presente opposizione e conseguentemente annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto perché carente dei presupposti di fatto e di diritto e comunque dichiarare che il debito di nei confronti di INPGI non è superiore a quello indicato nella descrizione dello stato patrimoniale pari ad euro 5.584,94. In via subordinata, qualora venisse riconosciuta la fondatezza delle pretese dell'istituto, chiedeva di condannare l'Assessorato sopra citato a manlevare l'opponente da ogni pretesa creditoria fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio l'INPGI per contestare l'avversa domanda e vederla rigettata, sostenendo la fondatezza della pretesa contributiva.

Sul contraddittorio così instauratosi, escussi testi e acquisita la prova documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

Preme in primo luogo rilevare che la società ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione al fine di essere manlevata da ogni obbligazione collegata alle pretese creditorie fatte valere dall'Istituto con il decreto ingiuntivo opposto. Tale richiesta è stata disattesa in quanto unico soggetto debitore è la società opposta in quanto datore di lavoro e il pagamento dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro per i propri lavoratori dipendenti.

Il ricorso è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento. Preme soffermarsi sulle singole questioni di cui si compone il *thema decidendum*.

La prima contestazione mossa alla società opponente di cui questo Giudice deve valutare la fondatezza ha per oggetto l'omesso versamento dei contributi assicurativi per il periodo da gennaio a settembre 2011.

In merito, la società, nell'atto di opposizione, ha sostenuto che la pretesa non sia fondata per aver correttamente fruito degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 comma 9 della legge 407 del 1990 atteso che tutti i lavoratori in questione si trovano nella condizione di disoccupato da almeno 24 mesi. Invero, per tutti i lavoratori interessati ( e) la società produce l'attestazione del rispettivo stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'impiego di Palermo

dell'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale della Regione S... . Preme rilevare che la società ritiene sussistere il requisito per la fruizione del beneficio contributivo in quanto fa decorrere lo stato di disoccupazione in cui versa il singolo lavoratore dalla data da questi espressamente indicata al Centro.

Non si condivide questa linea difensiva ritenendosi piuttosto che il termine di 24 mesi trovi come *dies a quo* per il calcolo della sua decorrenza la data in cui il Centro ha rilasciato la sua attestazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.181 del 2000, come sostituito dall'articolo 1 del d.Lgs. n.297/2002.

Tale convincimento si fonda sulle stesse motivazioni adottate dal Tribunale di Roma (sentenze n.6340 /2011 e 20912/2012) che si è già pronunciato su identica questione di diritto. Si riporta testualmente il brano di interesse della pronuncia n.20912/2012 per illustrare il procedimento logico seguito in quel caso dal Giudice a fondamento della sentenza *"Come è reso palese dalla disposizione sopra riportata, lo "stato di disoccupazione" non sussiste legalmente per il fatto di aver perso una precedente occupazione, occorrendo anche che il lavoratore interessato manifesti la propria disponibilità ad assumere immediatamente un nuovo impiego. L'intervento dell'ufficio pubblico è necessario per far constatare formalmente la sussistenza dello stato di disoccupazione in quanto solo dal momento della presentazione dell'interessato può dirsi certa la disponibilità all'assunzione di un nuovo impiego.....Anche la legge regionale (si fa riferimento alla legge della Regio... del 27 ottobre 2009, n.10) indica, dunque, con chiarezza che lo stato di disoccupazione sussiste legalmente quando l'interessato all'ufficio dichiarando la propria disponibilità, rimettendo, eventualmente, la possibilità di attestarla da data anteriore alla presentazione ove il lavoratore risulti essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale non può non essere interpretata se non nel senso che il centro per l'impiego certifica il momento da cui sussiste lo stato di disoccupazione facendo necessariamente riferimento al momento in cui il lavoratore ha formulato la dichiarazione di disponibilità poiché solo da tale momento può affermarsi che il medesimo è persona "disoccupata" in quanto rimasta priva di lavoro e pronta ad assumerne un altro. Non appare condivisibile l'interpretazione della norma regionale offerta dall'Assessorato regionale, della Famiglia, delle Politiche sociali, del lavoro con circolare del 10 giugno 2010, prot. n.21749 diramata ai Dirigenti dei Centri per l'impiego ...laddove afferma che "il lavoratore interessato al rilascio della certificazione ha la piena facoltà di autocertificare la data in cui versa lo stato di disoccupazione....". In tale modo, cioè, si rimetterebbe alla discrezione del lavoratore la individuazione del momento da cui far decorrere lo stato di disoccupazione, laddove, sia la legge nazionale sia quella regionale che della prima costituisce attuazione, ricollegano il sorgere dello status di disoccupato alla dichiarazione di disponibilità ad assumere un nuovo impiego, dichiarazione che non può non essere formulata se non al momento stesso in cui il lavoratore si presenta al Centro per l'impiego o, in base alla legge regionale, ove la detta disponibilità consti aliunde. In ogni caso ove anche la legge regionale avesse un diverso significato, eventualmente ad altri fini, attenendo la materia previdenziale alle legislazione statale in via esclusiva (art.117 lett.0) Cost.) è evidente che la legge regionale non potrebbe non essere interpretata se non nel senso che, quanto agli effetti che lo stato di disoccupazione produce sul regime previdenziale, lo stesso non può decorrere se non dal momento in cui consta che l'interessato si presenta nuovamente sul mercato del lavoro. Conseguentemente, come già ritenuto da questo Tribunale nella sentenza 7.4-26.5.2011, n.6479/2011 ...per potere beneficiare degli sgravi di cui all'art. 8, comma 9, l.n.407/90, è necessario che lo stato di*



*disoccupazione sussista da almeno 24 mesi a decorrere dal momento in cui l'ufficio competente ha raccolto la dichiarazione di disponibilità".*

Tenendo conto di tale criterio, i lavoratori sopra indicati all'atto dell'assunzione non avevano maturato i prescritti 24 mesi di anzianità di disoccupazione.

La seconda contestazione mossa alla società sta nell'aver erroneamente considerato l'assenza di \_\_\_\_\_ - giornalista professionista e assunto dalla società il 15.5.2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time con qualifica di redattore con oltre 30 mesi di anzianità e mansioni di informatore politico ex art. 7 comma 16 CNLG - come continuativa nonostante si sia verificata in due distinti periodi (da maggio ad agosto 2010 e dal 17 dicembre 2010 al 18 luglio 2011 a causa di due separati eventi morbosi) e non sia mai stato superato - se non conteggiando in modo unitario i due periodi - il limite temporale dell'articolo 25 del CCNLG secondo il quale *"In caso di malattia riconosciuta, al redattore con oltre 30 mesi di anzianità sarà conservato il posto con retribuzione intera per i primi 9 mesi"*. Applicando erroneamente il criterio di calcolo indicato nell'articolo 25 del CCNLG la società ha conteggiato il periodo di assenza utile per ritenere integrata l'ipotesi del primo comma della predetta norma dal marzo 2011.

Si condivide invece l'interpretazione della su richiamata norma che ne dà l'Istituto secondo cui il trattamento economico previsto nella norma - in forza del quale per i primi 9 mesi di assenza è dovuta la retribuzione intera e per i successivi nove mesi il 50% - si riferisce all'ipotesi di un unico evento morboso e non all'ipotesi di più assenze separate. In assenza di valide argomentazioni difensive (non ritenendosi tale quella adottata dalla società che addirittura nega la sussistenza della malattia del Panzica) deve ritenersi la contestazione dell'Istituto fondata.


La terza contestazione risiede nella mancata denuncia a fini contributivi della mansione attribuita al \_\_\_\_\_ di "informatore e inviato politico"- incarico non solo risultante dal contratto da questi sottoscritto e acquisito dagli ispettori ma il cui espletamento risulta confermato da due dei testi escussi \_\_\_\_\_ e che comporta ai sensi dell'articolo 7 comma 16 CCNLG la corresponsione al lavoratore di una indennità forfettaria pari al 15 % della retribuzione mensile. Non vale a confutare la validità della contestazione la circostanza addotta dalla società secondo cui l'incarico di informatore inviato politico sarebbe stato solo erroneamente considerato nel contratto. La conciliazione giudiziale sottoscritta fra \_\_\_\_\_ in virtù della quale il ricorrente rinuncia ad ogni pretesa collegabile al rapporto di lavoro con la società non fa venir meno l'obbligazione contributiva risultando la transazione sottoscritta il 18 gennaio 2012 e dunque successivamente alla chiusura del verbale ispettivo del 19 dicembre 2011.

La quarta contestazione risiede nell'omesso versamento dei contributi calcolati in base alle ore effettivamente osservate dalle \_\_\_\_\_ (36 ore settimanali a fronte delle 18 ore risultanti dal contratto part-time sottoscritto) e di \_\_\_\_\_ (24 ore settimanali a fronte delle 15 ore scritte nei contratti stipulati). La circostanza che l'orario di lavoro osservato sia stato superiore a quello contrattualmente stabilito risulta anche confermata dal quadro testimoniale acquisito.

La quinta contestazione sta invece nell'omesso versamento dei contributi relativi all'indennità di mancato preavviso dovuto ai giornalisti licenziati per cessazione dell'attività editoriale. La società opponente contesta la pretesa contributiva su questo punto affermando di aver provveduto al pagamento dell'indennità di preavviso. L'eccezione svolta dalla società opponente è irrilevante in quanto a prescindere dalla corresponsione effettiva dell'indennità di preavviso, la pretesa dell'INPGI ha ad oggetto i contributi che sarebbero dovuti essere versati all'Istituto sulla somma spettante a titolo di indennità.

Alla luce delle riflessioni fatte l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento pertanto va rigettata.

Roma, 1° aprile 2016



Il Giudice  
Dott.ssa Paola Lucarelli

Depositate in Cancelleria  
Roma, il 16 AGO 2016  
IL CANCELLIERE  
Donna Rosa Maria

